

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° giugno 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera;
- b. il controllo dell'igiene del latte.

Art. 2 Prescrizioni tecniche

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)³ emana prescrizioni tecniche riguardanti l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

² Il DFI tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità

¹ I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene secondo

RU 2010 5019

¹ [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).

² RS 910.1

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

l'articolo 2 capoverso 1 e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

² Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

Sezione 2: Controllo del latte

Art. 4 Principio

¹ Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.

² Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

Art. 5 Eccezioni

¹ Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.

² I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.⁴

³ Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l'abolizione del controllo del latte di cui all'articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie.⁵

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte

¹ Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).

² Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d'esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all'articolo 15 sono soddisfatte.

³ Essi registrano regolarmente nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui all'ordinanza 6 giugno 2014⁶ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:

- a. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizootie soggette all'obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
- b. i risultati di queste analisi;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3041).

⁵ Introdotto dal n. II 2 dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁶ RS **916.408**

- c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali;
- d. i risultati delle analisi effettuate nell'ambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 2 della presente ordinanza concernenti l'igiene nella produzione lattiera.⁷

Art. 7 Accesso ai dati relativi al controllo del latte

¹ L'USAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ALIS per il tramite del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014⁸ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.⁹

² I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.

Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte

¹ La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.

² I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.

³ I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

⁴ Il servizio di amministrazione è responsabile dell'incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU **2012** 6857). Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 7 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁸ RS **916.408**

⁹ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 7 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

Art. 10¹⁰ Piano di controllo nazionale pluriennale

L'USAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

Sezione 3: Laboratori**Art. 11** Laboratori di prova

¹ Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d'intesa con l'USAV¹¹, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.

² I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»¹² nonché:

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹³ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

³ I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d'intesa con l'USAV.

⁴ L'USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

Art. 12 Vigilanza

I laboratori di prova devono presentare ogni anno all'USAV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali.

Art. 13 Laboratorio nazionale di riferimento

¹ La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.

² Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. propone all'USAV i metodi di controllo ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all'articolo 11;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).

¹¹ Nuova espr. giusta il n. I 12 dell'O del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Il testo di questa norma può essere richiesto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹³ RS 946.512

- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

³ Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁴ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 14

¹ I Cantoni provvedono affinché l'osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L'USAV emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

² Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

³ Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020¹⁵ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁶ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.¹⁷

⁵ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁸ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e nell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.²⁰

⁶ Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.²¹

¹⁴ RS **946.512**

¹⁵ Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

¹⁶ RS **946.512**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

¹⁸ RS **817.032**

¹⁹ RS **910.15**

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 3 all'O del 16 dic. 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 339).

²¹ Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3867).

Sezione 5: Provvedimenti amministrativi

Art. 15

¹ L'autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di quattro mesi di analisi;
- b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di cinque mesi di analisi;
- c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

² I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'USAV.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 novembre 2005²² concernente la qualità del latte è abrogata.

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...²³

Art. 19 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

Art. 20 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

² L'articolo 11 capoversi 1-3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

²² [RU 2005 5567, 2006 4863 5217 all n. 5, 2007 6167 all. n. 2, 2008 565, 2009 559]

²³ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 5019.